

Bruxelles, 22 aprile 2016
(OR. en)

8215/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0117 (NLE)**

PECHE 148

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 225 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 225 final.

All.: COM(2016) 225 final



Bruxelles, 21.4.2016
COM(2016) 225 final

2016/0117 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica l'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999¹ (“regolamento INN”).

La presente proposta è presentata nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta l'esito delle procedure di indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN, che prevedono fra l'altro che tutti i paesi adempiano all'obbligo a essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Il 15 novembre 2012, mediante decisione, la Commissione ha **notificato** a otto paesi terzi (Belize, Regno di Cambogia, Repubblica di Figi, Repubblica di Guinea, Repubblica di Panama, Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, Repubblica del Togo e Repubblica di Vanuatu) che **stava valutando la possibilità di identificarli** come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento INN.

La Commissione ha adottato provvedimenti nei confronti degli otto paesi. Tali provvedimenti comprendevano, fra l'altro, azioni volte a motivare i provvedimenti adottati, la possibilità per tali paesi di rispondere alle osservazioni formulate e di confutarle, il diritto di chiedere e comunicare informazioni supplementari, la proposta di piani d'azione correttivi e la concessione di un termine congruo per rispondere e di un tempo ragionevole per sanare la situazione.

Il 14 ottobre 2014 la Commissione, mediante decisione di esecuzione della Commissione, **ha identificato** la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (in seguito denominata “Sri Lanka”) come paese terzo che la Commissione **ritiene non cooperante** ai sensi del regolamento INN.

Il 26 gennaio 2015 il Consiglio, con decisione di esecuzione del Consiglio, **ha modificato l'elenco dei paesi terzi non cooperanti** nella lotta alla pesca INN, includendovi lo Sri Lanka.

L'allegata proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è basata su risultanze che confermano che lo **Sri Lanka** ha dimostrato che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata sanata e che tale paese ha adottato misure concrete atte a produrre un miglioramento durevole della situazione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di decisione presentata in allegato.

¹ GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Identificazione preliminare dello Sri Lanka come paese terzo non cooperante, effettuata dalla Commissione con la decisione del 15 novembre 2012 relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

Identificazione dello Sri Lanka come paese terzo non cooperante, effettuata dalla Commissione con la decisione di esecuzione del 14 ottobre 2014 che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13).

Iscrizione dello Sri Lanka nell'elenco dei paesi non cooperanti, effettuata dal Consiglio con la decisione di esecuzione del 26 gennaio 2015 che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 15).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento INN e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Conformemente alle disposizioni del regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante il procedimento di indagine e dialogo.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento INN.

Il regolamento INN non contempla una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente, in quanto la proposta entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta modifica l'elenco, stabilito dal Consiglio, dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN, di cui all'allegato della decisione 2014/170/UE del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica l'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999², in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 ("regolamento INN") istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN").
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le eventuali misure di emergenza.
- (3) A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione europea ("la Commissione"), con decisione del 15 novembre 2012³ ("decisione del 15 novembre 2012"), ha notificato a otto paesi terzi la possibilità di essere identificati come paesi terzi che la Commissione considera non cooperanti. Tra questi paesi figura la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (in seguito denominata "Sri Lanka").

² GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

³ Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

- (4) Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.
- (5) Sempre il 15 novembre 2012, con lettere distinte, la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi, tra i quali lo Sri Lanka, che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti.
- (6) Con decisione di esecuzione del 14 ottobre 2014⁴ (“decisione di esecuzione della Commissione del 14 ottobre 2014”), la Commissione ha identificato lo Sri Lanka come paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN. Conformemente al regolamento INN, la Commissione ha presentato i motivi per cui ritiene che tale paese non adempie all’obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.
- (7) A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2015/200 del 26 gennaio 2015⁵ (“decisione di esecuzione del Consiglio del 26 gennaio 2015”) ha modificato l’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN in conformità del regolamento INN, inserendovi lo Sri Lanka.
- (8) A seguito della modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 24 marzo 2014 che stabilisce l’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN, la Commissione ha offerto allo Sri Lanka la possibilità di proseguire il dialogo in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN. La Commissione ha continuato a cercare e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie, comprese osservazioni orali e scritte, al fine di dare a ogni paese identificato la possibilità di sanare la situazione che ne ha causato l’inserimento nell’elenco e di adottare misure concrete in grado di porre rimedio alle lacune identificate. Tale processo è sfociato nel riconoscimento che lo Sri Lanka ha sanato la situazione e adottato misure correttive.
- (9) A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, è pertanto opportuno che il Consiglio modifichi la decisione di esecuzione del 24 marzo 2014 radiando lo Sri Lanka dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti.
- (10) Con l’adozione della presente decisione di esecuzione del Consiglio che radia lo Sri Lanka dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, la decisione del 14 ottobre 2014 che identifica lo Sri Lanka come paese terzo non cooperante diverrà obsoleta.

⁴ Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2015/200 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 15).

RADIAZIONE DELLO SRI LANKA DALL'ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

- (11) A seguito dell'adozione della decisione di esecuzione del 14 ottobre 2014 e della decisione di esecuzione (UE) 2015/200 del Consiglio del 26 gennaio 2015, la Commissione ha proseguito il dialogo con lo Sri Lanka. In particolare, lo Sri Lanka sembra avere adempiuto agli obblighi di diritto internazionale e adottato un quadro di riferimento giuridico adeguato per lottare contro la pesca INN. Tale paese ha istituito un sistema di monitoraggio, controllo e ispezione adeguato ed efficiente, che comprende giornali di bordo per la registrazione dei dati di cattura, indicativi di chiamata dei pescherecci e l'installazione, su tutta la flotta d'altura, di dispositivi VMS per il controllo dei pescherecci. Ha altresì predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo, riveduto il proprio quadro giuridico in materia di pesca e garantito un'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Lo Sri Lanka ha inoltre progressivamente migliorato la sua conformità agli obblighi internazionali, compresi quelli derivanti dalle raccomandazioni e dalle risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), come le misure di controllo di competenza dello Stato di approdo e il recepimento delle norme delle ORGP nella legislazione nazionale, e ha adottato il proprio piano d'azione nazionale di lotta alla pesca INN, in linea con il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite.
- (12) La Commissione ha esaminato l'attuale conformità dello Sri Lanka ai suoi obblighi internazionali in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione alla luce delle risultanze della decisione del 15 novembre 2012, della decisione di esecuzione del 14 ottobre 2014 e della decisione di esecuzione del Consiglio del 26 gennaio 2015 e delle pertinenti informazioni comunicate dallo Sri Lanka. Essa ha inoltre esaminato le misure adottate per sanare la situazione nonché le garanzie fornite dalle autorità competenti dello Sri Lanka.
- (13) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, a seguito delle misure da esso adottate, lo Sri Lanka non è più inadempiente agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, in particolare alla luce delle disposizioni degli articoli 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e degli articoli 18, 19, 20 e 23 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA). La Commissione ha pertanto concluso che gli elementi fatti valere dallo Sri Lanka dimostrano che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata sanata e che tale paese ha adottato misure concrete atte a conseguire un miglioramento durevole della situazione.
- (14) Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio conclude che è opportuno radiare lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi non cooperanti.
- (15) La decisione adottata dal Consiglio non preclude eventuali future misure adottate dalla Commissione o dal Consiglio, in linea con il capo VI del regolamento INN, qualora emergessero elementi di fatto che dimostrino che lo Sri Lanka non adempie agli obblighi impostigli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

- (16) Tenuto conto delle conseguenze negative provocate dall'inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, è opportuno conferire effetto immediato alla radiazione dello Sri Lanka da detto elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/170/UE del Consiglio è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*